



**CITTÀ DI CARMAGNOLA**  
**(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE N° 194**

**OGGETTO: Anno 2024 - Autorizzazione costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione - causa Carminius abbreviato (RG 13120/2024) e causa Carminius**

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di agosto - ore 09:00, in CARMAGNOLA, nella solita sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
1.	GAVEGLIO Ivana	Sindaco	X	
2.	CAMMARATA Alessandro	Vicesindaco		X
3.	BERTERO Simona	Assessore		X
4.	GERBINO ROBERTO	Assessore	X	
5.	LA MURA Domenico	Assessore	X	
6.	PAMPALONI Massimiliano	Assessore	X	

Assiste alla seduta il Segretario Generale ARMONE CARUSO Bruno

EPI/vz

DELIB. G.C. N° 194 DEL 23/08/2024

**OGGETTO: Anno 2024 – Autorizzazione costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione – causa Carminius abbreviato (RG 13120/2024) e causa Carminius**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che:

- con deliberazioni G.C. n. 11 del 21/01/2020 e n. 76 del 26/03/2020 il Comune di Carmagnola autorizzava la costituzione di parte civile del Comune di Carmagnola nei procedimenti penali pendenti avanti il Tribunale di Asti RGNR n. 3949/15 e RGNR n. 23843/18;
- con determinazione n. 91 del 03/02/2020 e determinazione n. 347 del 29/04/2020 il Responsabile del Settore affidava all'incarico di difesa dell'Ente all'Avv. Gian Mario Ramondini e procedeva con l'impegno della spesa occorrente per il pagamento delle spese legali sul capitolo 2270 (Spese per liti ed arbitraggi) del bilancio 2020;
- all'udienza del 9/07/2020 il Tribunale di Asti in composizione collegiale riuniva i suddetti procedimenti penali statuendo che, stante il criterio della precedenza cronologica, il processo portante sarebbe stato il RGNR n. 3949/15 – RG Trib. n. 570/20;
- con deliberazione G.C. n. 344 del 28/11/2021 il Comune di Carmagnola autorizzava la costituzione come parte civile del Comune di Carmagnola nel procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Asti RGNR n. 16036/2019 e, con determinazione n. 36 del 20/01/2022, veniva affidato l'incarico di difesa dell'Ente all'Avv. Gian Mario Ramondini;
- alcuni imputati sceglievano di avvalersi del rito abbreviato, tenutosi avanti il Tribunale di Torino – GIP Dott. Rocci (RGNR 23843/18), Tribunale di Torino – GIP Dott. Croce (RGNR 3949/15), per cui sono state rese sentenze di condanna rispettivamente in occasione della camera di consiglio del 10 novembre 2020 – sentenza del 12 dicembre 2020 e sentenza n. 1443/2021;
- avverso la sentenza del giudizio abbreviato Carminius resa in data 12/12/2020 gli imputati proponevano appello avanti la Corte d'Appello di Torino, procedimento penale avente R.G. n. 4717/21;
- stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile sancito dall'art. 76 comma 2 c.p.p. (che legittima la parte civile alla permanenza processuale anche in grado d'appello, qualora la stessa si sia regolarmente costituita in primo grado ) e il contenuto della procura alle liti a suo tempo rilasciata all'Avv. Ramondini di rappresentanza e difesa dell'Ente in ogni stato, fase e grado del giudizio, il Comune di Carmagnola prendeva parte al suddetto giudizio abbreviato di appello;
- in data 05/07/2023 la sezione seconda penale della Corte d'Appello di Torino pronunciava sentenza con la quale, tra le altre, ha riconosciuto in capo al Comune di Carmagnola, in qualità di parte civile e quantificati nella somma di € 1.250,00, oltre 15% spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.;
- nel frattempo la sentenza emessa nel giudizio definito "Carminius" veniva impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, Sezione I penale, ed il giudizio (RG 1057/2023) si concludeva con l'emissione della sentenza del 20/07/2023 con la quale, tra le altre, veniva riconosciuto il diritto in capo al Comune di Carmagnola, in qualità di parte civile, il rimborso delle

- spese processuali sostenute, liquidandole in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori di legge;
- con comunicazione del 22 luglio 2024, l'Avv. Ramondini informava il Comune della fissazione delle udienze relative ai ricorsi per cassazione dei procedimenti Carminius e Carminius abbreviato (RG 13120/2024), evidenziando l'importanza della partecipazione del Comune – quale parte civile – alle suddette udienze, fissate rispettivamente l'01/10/2024 ed il 26/11/2024;

**Rilevato** che la costituzione in giudizio permette al Comune di tutelare la propria posizione di parte civile rafforzando le decisioni già assunte in primo e secondo grado dalla magistratura;

**Richiamato** l'art. 56 del D.lgs n.36/2023 in base al quale vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. *“1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”*;

**Ritenuto** necessario procedere con la costituzione nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (denominati “Carminius” e “Carminius abbreviato”) al fine di confermare la propria posizione di parte civile;

**Ritenuto** di assegnare un fondo spese stimato in € 12.000,00 per patrocinio legale al cap. 2270 (spese per liti ed arbitraggi) del bilancio di previsione 2024 -2026 annualità 2024;

**Visti** gli allegati pareri espressi in formato digitale, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di autorizzare la costituzione nei giudizi avviati dinanzi alla Corte di Cassazione e denominati “Carminius” e “Carminius abbreviato” con udienza pubblica fissata rispettivamente l'01/10/2024 ed il 26/11/2024 avverso le sentenze rese dalla Corte d'Appello di Torino;
2. Di assegnare un fondo spese pari a € 12.000,00 al cap. 2270 (spese per liti ed arbitraggi) del bilancio di previsione 2024 – 2026 annualità 2024;
3. Di dare atto che con successivi provvedimenti gestionali si provvederà alla formalizzazione dell'incarico e a tutto quanto necessario a dare esecuzione al presente provvedimento.

Con votazione favorevole ed unanime, resa nei modi di legge, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs. N. 267/2000.

Redatto e sottoscritto.

Il Presidente  
GAVEGLIO Ivana

Il Segretario Generale  
ARMONE CARUSO Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate